



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
VII Settore LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N 165

li 23.07.2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo nella zona D2 del PRG del Comune di Scicli – I° stralcio - **CIG 3265230907 - Annullamento aggiudicazione gara-**

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che :

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 91 del 20.04.2012 è stato approvato il verbale di aggiudicazione del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo nella zona D2 del PRG del Comune di Scicli – I° stralcio e i lavori sono stati aggiudicati all'impresa C.T.F. s.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 25,0258 % ;

Vista la proposta di annullamento in autotutela prot. LL.PP. 1639 del 18.07.2012 a firma del RUP dott. ing. Andrea Pisani ;

Dato atto che con la suddetta proposta di annullamento il RUP ha evidenziato che :

- la ditta TEK Infrastrutture s.r.l. con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco, 4, ha presentato ricorso n. 1218/2012 c/o il TAR di Catania, **contro il Comune di Scicli e nei confronti di** C.T.F. s.r.l. con sede legale in Barcellona P. G. (ME), RE.CO.GE. s.r.l. con sede legale in Paternò (CT), c.da TRE Fontane zona industriale Bretella A, TECNOIMPIANTI 84 s.r.l. con sede legale in ROMA, via Crescenzino, 58, per l'annullamento del verbale di gara, riferita alla parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara dell'impresa RE.CO.GE. srl e dell'Impresa TECNOIMPIANTI 84 srl, annullamento del verbale ove si è proposta l'aggiudicazione provvisoria alla all'impresa CTF srl, annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitivo e annullamento degli atti successivi;
- a seguito di tale ricorso l'UREGA di Ragusa, si è riunita in data 12.06.2012, giusto verbale per l'Avvocatura dello Stato, acquisito al prot. del Comune di Scicli al n. 16783;
- l'UREGA di RG, nel sopra citato verbale, afferma che la ditta RE.CO.GE. s.r.l. andava esclusa per l'effettiva mancata dissociazione alla condotta penalmente sanzionata a carico di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, stante che questi al momento della partecipazione alla gara risultavano ancora soci e pertanto l'impresa non si era effettivamente dissociata dai soggetti cessati, come invece dichiarato;
- a seguito di quanto riportato nel sopra citato verbale, ritenuti i motivi per l'esclusione della Ditta RE.CO.GE s.r.l. **validi e condivisibili**, il RUP, ing. Andrea Pisani, ha proceduto ad avviare il procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva disposta con il citato provvedimento, la rideterminazione della soglia di anomalia dell'offerta, l'esclusione automatica delle offerte anomale e la nuova aggiudicazione della gara, giusto avviso pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune di Scicli al n. 1664 dal 19.06.2012 al 29.06.2012 e successiva trasmissione dell'avviso, via fax, al TAR di Catania IV sezione, all'impresa CTF srl, all'Impresa RE.CO.GE srl e all'UREGA di Ragusa;

- a seguito di tale avviso, l'impresa CTF srl, ha trasmesso osservazioni acquisite al prot. gen. del Comune di Scicli n. 17664 del 22.06.2012, all'avvio del procedimento all'annullamento in autotutela, chiedendo l'annullamento di tale procedimento, trasmettendo in allegato a tale osservazioni Ricorso Incidentale presentato al TAR di Catania;
- in data 22.06.2012 il RUP ha ricevuto il sopra citato Ricorso Incidentale dell'impresa CTF srl, notificato al prot. gen. Comune di Scicli n. 17485 del 20.06.2012 e prot. LL.PP. n. 1468 del 21.06.2012;
- nel sopra citato Ricorso Incidentale, l'impresa CTF srl, chiede l'annullamento dei verbali e atti consequenziali delle imprese, TEK infrastrutture srl, Cantieri Riuniti srl, ATI (FINEDIL 2000 srl - Roccasalva Costruzioni srl), Gangi Impianti srl, Boscarino Rosario, Pagano Costruzioni srl.
- A seguito di tale ricorso incidentale l'UREGA di RG si è riunita, giusto verbale per l'Avvocatura dello Stato, acquisito al Comune di Scicli al prot. n. 19562 del 13.07.2012;
- l'UREGA di RG, nel sopra citato verbale del 13.07.2012, ritiene infondati tutti i motivi di richiesta di esclusione delle sei ditte sopracitate riportati dalla ditta C.T.F. srl;
- ritenuta dal RUP valida e condivisibile l'infondatezza dei motivi riportati dall'impresa C.T.F. srl, esclusivamente per l'esclusione delle imprese TEK infrastrutture srl, Cantieri Riuniti srl, ATI (FINEDIL 2000 srl - Roccasalva Costruzioni srl), Gangi Impianti srl, Pagano Costruzioni srl;
- visto il caso analogo, in riferimento alla richiesta di esclusione dell'impresa Boscarino Rosario, il Parere n. 192 del 20.10.2011 prec 229/10/L espresso dall'AVCP, con la quale escludeva una ditta per non aver presentato domanda di partecipazione alla gara, conformemente al principio di par condicio dei concorrenti ed alla lex specialis, caso analogo al nostro in esame;

Condivisa la richiesta, avanzata dal RUP, di annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 91/2012 ;

Dato atto che l'adozione dei provvedimenti in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante e di competenza del responsabile che ha adottato l'atto di avvio della procedura, da esplicarsi in qualunque momento nel corso della stessa si manifestino vizi i quali possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali quelli della parità, buon andamento e concorrenzialità ed in presenza di un interesse attuale;

Ritenuto opportuno, annullare in autotutela l'aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'Impresa C.T.F. s.r.l., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con determina n. 91 del 20.04.2012, ritenendo sussistere un interesse pubblico , concreto ed attuale;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di annullare, in via di autotutela, l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo nella zona D2 del PRG del Comune di Scicli – I° stralcio, disposta con propria determina n. 91 del 20.04.2012 in favore dell'impresa C.T.F. s.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 25,0258% per un importo complessivo di € 789.232,01 oltre ad € 31.580,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ed in copia al RUP ing. Andrea Pisani e al Responsabile del Servizio Contratti;

IL CAPO VII SETTORE
Ing. Calvo Salvatore

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. 1419/11

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====